

(N. 734)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

(TREMELLONI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(GAVA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 SETTEMBRE 1954

Compenso per le notifiche degli atti dell'Amministrazione finanziaria relativi all'accertamento ed alla liquidazione delle imposte dirette e delle tasse ed imposte indirette sugli affari.

ONOREVOLI SENATORI. — Il decreto legislativo 20 marzo 1948, n. 369, stabilisce in lire 4 il compenso unitario da corrispondere ai messi incaricati delle notifiche degli atti dell'Amministrazione finanziaria nei Comuni con popolazione inferiore a centomila abitanti ed in lire 8 il compenso per le notifiche eseguite negli altri Comuni.

Senonchè la misura di tali compensi, per l'aumento continuo del prezzo dei trasporti, è divenuta inadeguata all'importanza, alla delicatezza ed al costo stesso della prestazione.

È invero da tener presente che nei piccoli centri le notifiche debbono essere molte volte eseguite in località di campagna molto lontane dal Comune stesso, mentre nei centri più importanti le distanze da percorrere per spostarsi da un punto all'altro dell'abitato richiedono spesso spese non indifferenti per mezzi di trasporto.

Allo scopo quindi di dare maggiore impulso ed assicurare una maggiore regolarità al ser-

vizio di cui trattasi, che riveste tanta importanza perchè essenziale all'accertamento dei tributi, si è predisposto l'unito disegno di legge col quale i compensi in esame vengano più che raddoppiati, elevandoli, rispettivamente, a lire 10 ed a lire 20, al lordo delle ritenute erariali.

Il Bilancio statale subirà un modesto aggravio a causa di tali aumenti, ma tale aggravio sarà largamente compensato trattandosi di una vera e propria spesa di produzione, destinata in definitiva a far risentire benefici effetti sul gettito dei tributi.

Alla copertura del maggior onere di lire 75.000.000 derivante dall'attuazione della legge di cui trattasi si provvederà mediante riduzione, per un corrispondente importo, del fondo speciale dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1954-55 destinato a far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1

Il compenso di cui al decreto legislativo 20 marzo 1948, n. 369, dovuto ai messi notificatori, ai messi comunali ed agli agenti degli uffici finanziari provinciali per la notificazione di qualsiasi atto dell'Amministrazione finanziaria, relativo all'accertamento ed alla liquidazione delle imposte dirette e delle tasse ed imposte indirette sugli affari, è fissato in lire 10 quando la notifica è eseguita nei Comuni con popolazione fino a centomila abitanti ed in lire 20 negli altri casi.

Art. 2.

Alla copertura del maggior onere di lire 75.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge, si provvederà mediante riduzione, per un corrispondente importo, del fondo speciale dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1954-55 destinato a far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministero del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta Ufficiale della legge e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.